



Comune di Pizziconi

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA SINDACALE n. 15 del 21/03/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. PRECISAZIONI E RECEPIMENTO ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE del 20.03.2020 e ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CALABRIA n. 12 del 20.03.2020.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che ha portato il Governo ad estendere all'intero territorio nazionale le misure drastiche di contenimento già previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 per le cosiddette “zone rosse”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale nr. 11 del 11.03.2019 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in via permanente;
- l'Ordinanza Sindacale nr. 12 del 11.03.2019 con la quale si sono recepite integralmente le disposizioni del Governo;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12 marzo 2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: <<Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro>>;

Vista la Circolare del Prefetto di Reggio Calabria Prot. n. 29015 del 12 marzo 2020;

Rilevato che il DPCM 11 marzo 2020 non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata la direttiva dell'Agazia delle Dogane del 12.03.2020 indirizzata a tutti i concessionari di gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (es. tabaccai) nella quale si chiede il blocco delle slot machine e la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per attività di gioco;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Preso atto dell'evoluzione che il contagio, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, ha subito un incremento sull'intero territorio nazionale inclusa la Calabria e la Provincia di Reggio Calabria;

Ritenuto che, al fine di evitare il diffondersi del virus sul territorio di Rizziconi, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur restando nei confini dell'alveo normativo in vigore, la dimensione delle limitazioni agli spostamenti già disposte, contingentando l'orario di apertura delle attività contemplate dall'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020;

Richiamate integralmente le Ordinanze Sindacali nr. 13 del 17.03.2019 e n. 14 del 20.03.2020, delle quali l'odierna è da intendersi come integrazione;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza della Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20.03.2020 con la quale sono state emanate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che la presente Ordinanza, essendo attuativa delle disposizioni governative, non incontra il limite dell'art. 35 D.L. 02 marzo 2020 n. 9 poiché ampia le previsioni dei provvedimenti ministeriali senza porsi in contrario con esse;

PRECISA

- **supermercati, discount alimentari, minimercati a altri esercizi non specializzati di generi alimentari vari (compresi i distributori automatici) nell'arco della fascia oraria 07:00 – 18:00 devono comunque garantire 8 ore di apertura;**
- che la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali, disposta con Ordinanza Sindacale n. 14 del 20.03.2020, non comprende le farmacie di turno e le edicole. **Le edicole potranno restare aperte dalle ore 07:00 alle ore 13:00.**

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

- con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio comunale è **fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni**; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, **motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.** Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;
- ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
- gli spostamenti con gli animali d'affezione, per esigenze fisiologiche di questi ultimi, sono limitati entro 50 metri dalla propria abitazione;
- **le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad UNA SOLA VOLTA AL GIORNO e ad un solo componente del nucleo familiare;**
- **è vietata la pratica di ogni attività motoria, ludica e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.** Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
- sono chiusi gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante;
- **nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli immediatamente precedenti e successivi tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale ivi comprese le seconde case utilizzate per le vacanze;**
- sono sospese le attività commerciali in forma ambulante di generi alimentari anche se con occupazione del suolo pubblico;

AVVERTE

La presente Ordinanza avrà effetto fino a nuove disposizioni governative o nuova ordinanza che ne annullino gli effetti.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro;
- alla Stazione Carabinieri di Rizziconi;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro;
- alla Polizia Locale;

e pubblicata sull'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 21/03/2020

Il Sindaco
f.to Alessandro Giovinazzo